



**Azienda Speciale Silvo Pastorale
Comune di Nicosia**

Piazza Garibaldi, 29

**DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 50/20
del 24.08.2020**

**OGGETTO: L. 30/12/2018 N.145 ART. 1, COMMA 440 LETT.B). EROGAZIONE
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE AL PERSONALE
DIPENDENTE. ANNO 2019 E SEGUENTI.**

IL DIRETTORE TECNICO

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 21/05/2018, valido per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, escluso quello con qualifica dirigenziale, dipendente dagli enti del comparto "Funzioni Locali", relativo al triennio 2016/2018;

VISTO, in particolare, l'art. 2, comma 6, del citato contratto, il quale prevede che: *"A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all'art. 47-bis comma 1 del D. Lgs.n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L'importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l'erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 165/2001"*;

RILEVATO che detto C.C.N.L. è scaduto alla data del 31 dicembre 2018 e che alla data odierna non è ancora stato stipulato il CCNL per il triennio 2019/2021, comparto "Funzioni Locali", e non è stata disposta l'erogazione della vacanza contrattuale ai sensi dell'art. 47-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 47-bis, comma 2, del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, come introdotto dall'art. 59, comma 1, del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150, il quale prevede che, a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale;

VISTO l'art. 1, comma 438, della L. 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) che dispone: *"Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 436. A tale fine i comitati di settore si avvalgono*

dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente";

VISTO l'art. 1, comma 440 lett. a, della medesima L. 30/12/2018 n. 145, il quale testualmente dispone: "440. Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione:

a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019;

b) omissis ;

VISTO l'art. 1, comma 255, della L. n. 190/2014, con il quale aveva esteso fino al 2018 il blocco della vacanza contrattuale di cui all'art. 47-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, rispetto all'importo in godimento al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 9, comma 17, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e successive modificazioni, ovvero all'importo erogato dal 1° luglio 2010;

VISTO il "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993;

CONSIDERATO che l'indennità di vacanza contrattuale è un elemento provvisorio della retribuzione, previsto dal "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, al fine di tutelare i lavoratori nel caso di ritardi nella stipula dei rinnovi contrattuali, e che verrà riassorbito negli incrementi retributivi dei successivi rinnovi contrattuali;

PRESO ATTO che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per assicurare l'omogenea applicazione della citata normativa, ha pubblicato sul proprio sito internet, all'indirizzo: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONEI/attivita_istituzionali/monitoraggio/pubblico_impiego/indennita_di_vacanza_contrattuale/, le tabelle della misura della vacanza contrattuale da corrispondere al personale dipendente della Pubblica Amministrazione;

VISTE le istruzioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi- del 26 Marzo 2019 n. 031/2019, con allegate le tabelle degli importi della vacanza contrattuale per tutto il pubblico impiego;

VISTA la tabella, allegata sub "A" al presente provvedimento, predisposta e pubblicata dalla Ragioneria Generale dello Stato, contenente le misure dell'indennità di vacanza contrattuale per il personale del comparto "Funzioni Locali" (*Segretari Comunali, Dirigenti e restante personale del comparto non dirigente*), spettanti per i periodi dal 1° aprile al 30 giugno 2019 e dal 1° luglio 2019, calcolate applicando agli stipendi tabellari in godimento, rispettivamente, la percentuale dello 0,42% e dello 0,7%;

RILEVATO che ad oggi non è ancora stato stipulato il CCNL per il triennio 2019/2021 per il personale dirigente dell'Area Funzioni Locali;

VISTI i seguenti CC.CC.NN.LL.:

a) per il personale non dirigente: del 21/05/2018, per il triennio 2016/2018, scaduto il 31/12/2018;

VISTO il prospetto di liquidazione con l'indicazione per ciascun dipendente dell'importo dovuto sulla base delle misure di cui alla citata tabella, predisposto dalla Direzione Tecnica Ufficio Personale, allegato sub "B" alla presente per formare parte integrante e sostanziale;

RITENUTO dover provvedere alla corresponsione e liquidazione in favore di tutto il personale dipendente dell'indennità di vacanza contrattuale dal 1° Aprile 2019 e fino alla definitiva sottoscrizione dei CCNL 2019/2021, precisando comunque che tale indennità costituisce anticipazione dei benefici contrattuali che andranno riassorbiti al momento della stipula ed applicazione dei successivi C.C.N.L.;

DATO ATTO che la complessiva spesa conseguente dall'adozione del presente provvedimento troverà imputazione ai corrispondenti capitoli di appartenenza del personale dipendente, oltre gli oneri riflessi ai corrispondenti capitoli del bilancio di previsione 2020/2022, corrente esercizio finanziario e futuri;

DATO ATTO:

- che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147/bis, I comma, D.Lgs. n.267/2000;
- che, ai sensi dell'art.6/bis della L.n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett.e) della L.n.190/2012, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al presente provvedimento, l'eventuale conflitto di interesse è superato dalla natura del presente atto poichè infatti si tratta di atto tecnico, che deriva da atti dei quali il presente rappresenta mera attuazione formale, scevra da qualsiasi discrezionalità, nell'istruttoria;

VISTO il punto 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, Principio contabile concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

VISTO l'art.184 del Decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267;

VISTO il redigendo bilancio previsionale dell'Ente per l'esercizio 2020;

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana;

VISTO lo Statuto dell'A.S.S.P.;

DETERMINA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attribuire, per le motivazioni di cui in premessa al personale dipendente, sia a tempo indeterminato che determinato, l'indennità di vacanza contrattuale, a decorrere dal mese di aprile 2019 e dal mese di luglio 2019, secondo gli importi indicati per ciascuna qualifica e posizione economica nelle tabelle allegate **sub "A"** e **sub "B"** al presente provvedimento, per l'anno 2019 e seguenti fino alla sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2019/2021;
3. di liquidare e corrispondere in favore del personale elencato nel prospetto allegato **sub "B"** la somma a fianco di ciascuno indicata, al lordo delle trattenute previdenziali e delle ritenute fiscali, a titolo di vacanza contrattuale, nella misura mensile prevista dal 1° Aprile 2019 e dal 1° Luglio 2019, fino alla sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2019/2021
4. di stabilire che la complessiva spesa conseguente dall'adozione del presente provvedimento risulta già prevista negli appositi fondi del bilancio aziendale, relativi alle retribuzioni e corrispondenti capitoli per oneri ed irap, secondo le risultanze riportate, per capitoli ed importi, nel prospetto allegato **sub "B"** al presente atto;
5. di dare atto:
 - Che l'ente opera in gestione provvisoria ai sensi dell'art.163 D.Lgs 267/2000 e del principio contabile "Allegato 4/2" punto 8 del D.Lgs 118/2011, e che la suddetta spesa riguarda l'applicazione di una norma legislativa (*D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 art.47-bis comma 2 e L. 30/12/2018 n. 145 art. 1 comma 440 lett.a*) e contrattuale (*CCNL 21/05/2018 art. 2 comma 6*) in favore del personale, citate in premessa, da eseguirsi per evitare danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;
 - Che la vacanza contrattuale in questione costituisce anticipazione dei futuri benefici contrattuale e che gli importi liquidati saranno riassorbiti negli incrementi stipendiali derivanti dalla sottoscrizione dei rispettivi CC.CC.NN.LL.;
 - Che, ai sensi dell'art. 6/bis della L.241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. 190/2012, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al provvedimento di che trattasi e che l'eventuale conflitto di interesse è superato dalla natura del presente atto poichè infatti si tratta di atto tecnico, che deriva da atti dei quali il presente rappresenta mera attuazione formale, scevra da qualsiasi discrezionalità, nell'istruttoria;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art.147/bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento

in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Direttore Tecnico;

7. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – PEG e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9 del D.L. 1/7/2009 n.78, convertito nella L.3/8/2009 n.102;
8. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ASSP, ai sensi dell'art.49 del TUEL, D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art.3 del D.L. 10/10/2012 n.174;
9. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che verrà affisso all'Albo Pretorio del Comune, ai fini della generale conoscenza.

Il Direttore Tecnico
Dr. Michele Stazzone

VACANZA CONTRATTUALE – ANNO 2019/2020

FUNZIONI LOCALI		
Qualifica	IVC mensile dal 01.04.2019 – 0,42% stipendi tabellari	IVC mensile dal 01.07.2019 – 0,70% stipendi tabellari
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	7,75	12,91
POSIZIONE ECONOMICA C3	7,49	12,49

CORRESPONSIONE VACANZA CONTRATTUALE - Anno 2019 e segg.									
DIPENDENTE	Posiz. econ.	Mensile IVC 0,42% Apr-Giu 2019	Mensile IVC 0,70% da Lug. 2019	ANNO 2019			ANNO 2020 e seguenti		
				Indennità	Oneri	Irap	Indennità	Oneri	Irap
Capitoli				1,9	1,6	1,7			
STAZZONE Michele	D1	7,75	12,91	113,62	37,80	9,66	167,83	55,80	14,27
Capitoli				1,1	1,4	1,5			
PEZZINO Maria Paola	C3	7,49	12,49	109,90	36,54	9,34	162,37	53,93	13,80
Totale spesa				223,52	74,34	19,00	330,20	109,73	28,07

